

Giuseppe Amarelli

**PROPORZIONALITÀ E *TERTIUM
COMPARATIONIS*: LA
MAGGIORE ONEROSITÀ
DELL'OBLAZIONE TARDIVA
AMBIENTALE RISPETTO A QUELLA
ANTINFORTUNISTICA NON È
IRRAGIONEVOLE**

Estratto

SENTENZA (20 febbraio 2019) 9 aprile 2019 n. 76 — Pres. Lattanzi — Red. Amoroso — Pres. Cons. ministri.

[4300/338] Inquinamenti - Reati - Estinzione dei reati contravvenzionali - Riduzione della somma da versare alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa a seguito di adempimento tardivo della prescrizione o di eliminazione delle conseguenze dannose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza - Possibilità di accedere all'oblazione - Lamentata diversità della misura dell'oblazione rispetto all'analoga previsione di contravvenzione alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro - Disomogeneità del *tertium comparationis* - Non fondatezza della questione.

(Cost., art. 3; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 318-septies, comma 3).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-septies, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che l'adempimento tardivo, ma comunque avvenuto in un tempo congruo a norma dell'art. 318-quater, comma 1, dello stesso d.lgs. ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis c.p., e determinano una riduzione della somma da versare alla metà del massimo dell'ammenda prevista per il reato in contestazione, anziché a un quarto del medesimo ammontare massimo, come invece disposto in fattispecie analoga, in caso di contravvenzione alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dall'art. 24, comma 3, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758. Pur essendo palese che il legislatore ha utilizzato per

i reati ambientali una soluzione che ricalca il sistema già sperimentato in materia antinfortunistica, non è manifestamente irragionevole la previsione di una diversa entità della somma che l'imputato deve pagare per beneficiare dell'oblazione ai sensi dell'art. 162-bis c.p. in caso di adempimento tardivo delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza: la differenza è riconducibile, infatti, a scelte discrezionali del legislatore in relazione a beni diversi con conseguente non omogeneità del tertium comparationis evocato (sentt. nn. 431 del 1997, 290 del 2010, 236 del 2016, 134 del 2017; ord. n. 398 del 2001) (1).

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 318-*septies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Cuneo, nel procedimento penale a carico di M. M., con ordinanza del 17 novembre 2017, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 2019 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.

RITENUTO IN FATTO. — 1. Con ordinanza del 17 novembre 2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Cuneo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-*septies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Riferisce il giudice *a quo* di dover decidere sulla richiesta di oblazione avanzata, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, da M. M. — imputato del reato previsto dal comma 4 dell'art. 256 cod. ambiente (rubricato «Attività di gestione di rifiuti non autorizzata») — perché, nella sua qualità di amministratore delegato della società, aveva superato il termine di 360 giorni, tempo previsto per la messa in riserva del rifiuto speciale non pericoloso costituito da 55.000 metri cubi di rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER 170904).

L'imputato ha domandato di essere ammesso a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa — in analogia a quanto previsto in materia antinfortunistica dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro) — in luogo della somma pari alla metà del massimo dell'ammenda, secondo quanto previsto dalla norma censurata.

Il rimettente ritiene che la norma censurata violi i principi di eguaglianza e ragionevolezza «nella parte in cui prevede che l'adempimento tardivo, ma che comunque risulta avvenuto in un tempo congruo a norma dell'articolo 318-*quater*, co. 1, D.Lgs. 152/06, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-*bis* del codice penale, determinino una riduzione della somma da versare nella misura della metà del massimo dell'ammenda edittale prevista per il reato in contestazione anziché nella misura del quarto del medesimo ammontare, come invece disposto dall'art. 24 co. 3 D.Lgs. 758/94 in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro».

Il GIP evidenzia che sia in materia ambientale, sia in materia di sicurezza e di igiene del lavoro il legislatore ha previsto che, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza «impartisce al contravventore un'apposita prescrizione», fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di

tempo tecnicamente necessario, prorogabile, in casi particolari, una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi (art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 758 del 1994 e art. 318-ter, comma 1, cod. ambiente).

In entrambi i casi, inoltre, è previsto che «[l]’adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo [...], ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza sono valutati ai fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del codice penale». In tali casi il legislatore ha previsto che la somma da versare è ridotta. Tuttavia, le discipline divergono, sostanzialmente, per un unico aspetto, ossia la misura di questa riduzione: per i reati ambientali essa corrisponde «alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa» (art. 318-septies, comma 3, cod. ambiente), mentre in materia antinfortunistica la somma da versare «è ridotta al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa» (art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 758 del 1994).

A fronte di tale parallelismo vi sarebbe un’ingiustificata disciplina differenziata quanto all’oblazione.

In entrambi i casi i beni tutelati, sicurezza dei lavoratori e preservazione dell’ambiente, assumerebbero rilevanza costituzionale.

L’analogia tra la formulazione letterale delle norme che disciplinano le due fattispecie poste a confronto porterebbe a escludere ogni plausibile giustificazione (peraltro non rinvenibile nei lavori preparatori della norma censurata) rispetto alla scelta di differenziare il trattamento in caso di oblazione.

Inoltre, la norma censurata — nel prevedere la possibilità di accedere all’oblazione versando la metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, a condizione di aver provveduto alla regolarizzazione — risulterebbe sostanzialmente inutile in quanto ripetitiva della disciplina generale contenuta nell’art. 162-bis, comma 3, del codice penale, il quale prevede che l’oblazione non è ammessa quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

2. Con atto depositato il 16 maggio 2018, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.

In punto di ammissibilità, la difesa dell’interveniente rileva che il giudice rimettente, avendo già ammesso il contravventore al pagamento dell’oblazione, avrebbe consumato la propria *potestas iudicandi*.

Nel merito, la questione sarebbe infondata in quanto la comparazione viene effettuata in relazione alla materia antinfortunistica, ossia a una disciplina volta a tutelare beni giuridici diversi, del tutto eterogenei rispetto a quelli che costituiscono oggetto della norma censurata.

3. Con memoria depositata il 16 gennaio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le proprie deduzioni, osservando, in particolare, che, sebbene secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale la diversità dei beni giuridici protetti non impedisca la comparazione (sentenza n. 68 del 2012), la differenza delle «cornici edittali» dettate dal legislatore per sanzionare il fatto incriminato (sentenza n. 233 del 2018) porta a escludere, nel caso in esame, ogni profilo di incostituzionalità.

* * *

CONSIDERATO IN DIRITTO. — 1. Con ordinanza del 17 novembre 2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Cuneo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-*septies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'adempimento tardivo, ma comunque avvenuto in un tempo congruo a norma dell'art. 318-*quater*, comma 1, cod. ambiente, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-*bis* del codice penale, e determinano una riduzione della somma da versare alla metà del massimo dell'ammenda prevista per il reato in contestazione, anziché a un quarto del medesimo ammontare massimo, come invece disposto in fattispecie analoga, in caso di contravvenzione alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro).

Il giudice rimettente sospetta la violazione dell'art. 3 Cost. atteso che la sostanziale analogia tra la formulazione letterale delle norme che disciplinano le due fattispecie poste a confronto porta a escludere ogni plausibile giustificazione rispetto alla scelta di differenziare il trattamento in caso di oblazione. Il maggior rigore con cui il legislatore ha trattato le contravvenzioni in materia ambientale rispetto a quelle commesse in materia antinfortunistica mal si coniugherebbe con la previsione di un ambito applicativo circoscritto agli illeciti «che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette» (art. 318-*bis* cod. ambiente).

Inoltre, la norma censurata — nel prevedere la possibilità di accedere all'oblazione versando la metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa a condizione di aver provveduto alla regolarizzazione — sarebbe sostanzialmente inutile, in quanto ripetitiva della disciplina generale contenuta nell'art. 162-*bis*, comma 3, cod. pen., il quale prevede che l'oblazione non è ammessa quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato, eliminabili da parte del contravventore.

2. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale il rimettente, avendo già ammesso il contravventore al pagamento dell'oblazione, avrebbe consumato la propria *potestas iudicandi*.

In realtà, il giudice rimettente, pur avendo ammesso genericamente il pagamento dell'oblazione, si è riservato di pronunciarsi in ordine alla richiesta dell'imputato di essere ammesso all'oblazione prevista dalla disposizione censurata mediante il pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione contestata e non già alla metà, secondo l'attuale formulazione della disposizione stessa. Egli, quindi, ritiene — plausibilmente — di dover fare applicazione di tale disposizione, oggetto di censura di illegittimità costituzionale, e tanto basta perché sia integrato il presupposto della rilevanza della questione.

3. Nel merito la questione non è fondata.

4. Va premesso che l'art. 1, comma 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), ha aggiunto al codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) l'intera Parte Sesta-*bis* (dall'art. 318-*bis* all'art.

318-*octies*), recante la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

In particolare, l'art. 318-*ter* ha previsto che, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, ovvero la stessa polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario.

Il successivo art. 318-*quater* prevede la verifica dell'adempimento. Quando risulta l'ottemperanza del contravventore alla prescrizione impartitagli, l'organo accertatore ammette quest'ultimo a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

A tal fine, è prevista (dall'art. 318-*septies*) una particolare ipotesi di estinzione del reato: la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie la prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento della somma suddetta. In tale evenienza il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta per effetto di questa oblazione extraprocessuale.

5. Ove sia mancato l'adempimento tempestivo, è però possibile quello tardivo.

Infatti il comma 3 dell'art. 318-*septies* stabilisce che l'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta «congruo», ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono comunque valutati ai fini dell'oblazione ai sensi dell'art. 162-*bis* cod. pen. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.

L'obiettivo è stato quello di ottenere un effetto deflattivo dei processi per reati ambientali e di incentivare, al contempo, l'adeguamento degli impianti inquinanti anche mediante l'adempimento, seppur tardivo, delle prescrizioni a tal fine impartite dall'organo di vigilanza.

6. Lo stesso obiettivo ha perseguito, in precedenza, il legislatore nel prevedere un'analoga ipotesi di oblazione per la violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Infatti l'art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994 stabilisce che l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, allo scopo di eliminare la irregolarità riscontrata, fissando un termine a tal fine. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (art. 21 del d.lgs. n. 758 del 1994), con conseguente estinzione della contravvenzione.

Anche in tal caso è previsto l'adempimento tardivo, comunque in un termine «congruo», oppure l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza.

Tale comportamento operoso del contravventore è parimenti valutato ai fini dell'oblazione processuale ai sensi dell'art. 162-*bis* cod. pen., ma la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.

7. Tanto premesso, può considerarsi che nei due casi di oblazione posti a confronto, di cui si è detto sopra, i beni tutelati — salvaguardia dell'ambiente e sicurezza dei lavoratori — pur entrambi di rilevanza costituzionale, non richiedono però che la tutela apprestata sia identica.

L'analogia tra la formulazione letterale delle norme che disciplinano le due fattispecie (art. 318-*septies* cod. ambiente, norma censurata, e art. 24 del d.lgs. n. 758 del 1994, *tertium comparationis*) non implica che la corrispondenza debba estendersi anche alla quantificazione della somma da versare per l'oblazione ai sensi dell'art. 162-*bis* cod. pen. Pur essendo palese che il legislatore ha utilizzato per i reati ambientali una soluzione che ricalca il sistema già sperimentato in materia antinfortunistica, non è manifestamente irragionevole la previsione di una diversa entità della somma che l'imputato deve pagare per beneficiare dell'oblazione ai sensi dell'art. 162-*bis* cod. pen. in caso di adempimento tardivo delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza. La differenza è riconducibile a scelte discrezionali del legislatore in relazione a beni diversi con conseguente non omogeneità del *tertium comparationis* evocato. Solo l'accertata «piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto» potrebbe comportare l'estensione della disciplina invocata quale *tertium comparationis* (*ex plurimis*, sentenze n. 134 del 2017, n. 290 del 2010 e n. 431 del 1997; ordinanza n. 398 del 2001).

La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che «obiettivo del controllo sulla manifesta irragionevolezza delle scelte sanzionatorie non è alterare le opzioni discrezionali del legislatore, ma ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all'eliminazione di ingiustificabili incongruenze» (*ex multis*, sentenza n. 236 del 2016).

Nella specie, l'aver previsto in materia ambientale una somma più elevata per l'oblazione delle contravvenzioni, rispetto a quella prevista per le contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro, non dà luogo a una «ingiustificabil[e] incongruenz[a]», trattandosi, piuttosto, di una soluzione parametrata al maggior grado di intensità con cui il legislatore ha inteso modulare la tutela dell'ambiente.

8. Infine, il giudice *a quo* ha lamentato che, sul piano sistematico, la norma censurata — nel prevedere la possibilità di accedere all'oblazione versando la metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa a condizione di aver provveduto, seppur tardivamente, alla regolarizzazione — risulterebbe sostanzialmente inutile, in quanto ripetitiva della disciplina generale contenuta nell'art. 162-*bis*, comma 3, cod. pen., il quale prevede che l'oblazione non è ammessa quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

Ma la circostanza che una norma di settore preveda una disciplina analoga a quella generale non costituisce un indice idoneo a fondare di per sé una censura di illegittimità costituzionale per irragionevolezza. In ogni caso il contravventore, ammesso a pagare, a titolo di oblazione, la somma comunque ridotta rispetto all'ammenda stabilita per legge, beneficia dell'estinzione del reato come trattamento premiale della condotta ripristinatoria o riparatoria tenuta dopo la commissione del fatto contestato.

9. Conclusivamente la questione va dichiarata non fondata.

P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-*septies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),*

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

L'ordinanza che ha sollevato la questione è pubblicata in *G.U.* n. 17 del 26 aprile 2018, 1^a serie spec.

(1) Sul controllo di ragionevolezza, cfr. i richiami contenuti nella nota alla sent. n. 75, che precede.

Circa il controllo di eguaglianza, anche con riferimento ai profili del *tertium comparationis* e della disparità di trattamento, cfr. i richiami contenuti nella nota alla sent. n. 37 del 2019. Poi, cfr. sentt. nn. 40, 45, 49, 50, 55 e 67 del 2019.

Sulla discrezionalità del legislatore, cfr. nota alla sent. n. 194 del 2015; poi, cfr. sentt. nn. 220, 223, 229 e 236 del 2015; 45, 74, 79, 84, 93, 122, 152, 193, 236 e 240 del 2016; 20, 35, 37, 38, 43, 76, 123, 148, 153, 166, 171, 179, 199 e 215 del 2017; 115, 169, 170, 175, 225, 239 e 250 del 2018; 72 del 2019.

A commento della presente sentenza pubblichiamo un'osservazione del prof. Giuseppe Amarelli.

Proporzionalità e *tertium comparationis*: la maggiore onerosità dell'oblazione tardiva ambientale rispetto a quella antinfortunistica non è irragionevole.

1. Ancora una volta, nel giro di pochi anni, la Corte costituzionale è stata chiamata a sindacare la manifesta irragionevolezza di una previsione sanzionatoria.

In questa occasione l'intervento della Consulta ha riguardato una materia circoscritta come quella del diritto penale ambientale e, precisamente, l'ancor più settoriale sezione della c.d. oblazione speciale delle eco-contravvenzioni contenute nel testo unico ambiente.

La sentenza in commento, infatti, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-*septies* comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede condizioni più onerose rispetto a quelle contemplate dall'omologa fattispecie oblativa speciale in materia antinfortunistica dall'art. 24, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, per ammettere il reo alla oblazione discrezionale *ex art. 162-bis c.p.*, richiedendo il pagamento della metà, piuttosto che di un quarto, del massimo dell'ammenda comminata per la contravvenzione commessa.

Prima di procedere ad una ricognizione critica dei passaggi salienti della decisione, è indispensabile riflettere su tale istituto di recente formulazione, inquadrandolo sistematicamente e descrivendone sommariamente la complessa disciplina. Solo così si possono comprendere tanto le doglianze del giudice *a quo*, quanto le ragioni che hanno portato la Corte a ritenerle infondate.

2. Sembrano oramai lontanissimi i tempi in cui il rapporto reato-pena era concepito come un binomio rigido ed indissolubile, in cui — in una prospettiva rigorosamente retributiva — all'accertamento della commis-

sione di un fatto penalmente rilevante doveva seguire ineluttabilmente l'irrogazione di una pena pronta e certa (1).

L'idea kantiana della sanzione criminale come doveroso contro-altare dialettico del reato per la riaffermazione del diritto e della *voluntas legis* infranti dall'illecito, così come quella hegeliana della pena quale negazione della negazione del diritto, sono da tempo tramontate (2).

Nell'esperienza legislativa del moderno Stato costituzionale di diritto, informata alla opposta concezione rieducativa della pena scolpita nell'art. 27 comma 3, Cost. e, da ultimo, ribadita dalla Corte costituzionale (3), si è sviluppata in maniera graduale e continua una nuova dimensione premiale del diritto penale (4) in cui, infrangendosi la sequenza biunivoca reato-punibilità tramite la comminazione di c.d. sanzioni positive (5), si è sostituita la risalente concezione autoritaria della pena quale *malum passionis* inflitto inesorabilmente dallo Stato nei confronti dell'autore di una *malum actionis*, con una dialogica e negoziale che coinvolge attivamente l'autore dell'illecito penale (6).

Sempre più frequentemente, a partire dagli anni Novanta, nell'ambito di questa innovativa stagione politico-criminale, sono state elaborate articolate procedure multifasiche di estinzione di reati di medio-basso disvalore — tendenzialmente contravvenzioni di mera condotta — imperniate su contro-condotte *post patratum crimen* del reo di contenuto ristorativo della

(1) La ineliminabilità della pena come categoria logica indissolubilmente connessa al reato era rimarcata ancora trent'anni fa da P. NUVOLONE, *Relazione introduttiva*, in *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Milano 1977, 3 s.; ID., voce *Pena*, in *Enc. dir.*, vol. XXXII, Milano 1982, 789.

(2) Sulle concezioni della pena di Kant ed Hegel si rinvia a M.A. CATTANEO, *Dignità umana e pena nella filosofia di Kant*, Milano 1981; ID., *Il problema filosofico della pena*, Ferrara 1978, 13 ss.; AA.VV., *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, a cura di L. EUSEBI, Milano 1989; S. MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*, Napoli 1992, 41 ss.; L. MONACO, *Prospettive dell'idea dello 'scopo' nella teoria della pena*, Napoli 1984, 36 ss.

(3) La centralità della funzione rieducativa della pena è stata di recente sottolineata da C. cost. n. 149/2018 in cui è stato affermato «il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena».

(4) Sul diritto penale premiale si rinvia *ex multis* a F. BRICOLA, *Diritto premiale e sistema penale*, in *Atti del settimo simposio di studi di diritto e procedura penali*, in *Franco Bricola. Scritti di diritto penale. Dottrine generali teoria del reato e sistema sanzionatorio*, a cura di S. CANESTRARI-A. MELCHIONDA, vol. I, tomo II, Milano 1997, 1460 ss.; ID., *Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale*, in *Quest. crim.* 1981, 445 ss.; AA.VV., *La legislazione premiale*, Milano 1987; T. PADOVANI, *Il traffico delle indulgenze. "Premio" e "corrispettivo" nella dinamica della punibilità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1987, 398 ss.; F. GIUNTA, *Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. I, a cura di E. DOLCINI-C.E. PALIERO, Milano 2006, 343 ss. Per una differenziazione critica delle sue molteplici sottocategorie cfr. V. MAIELLO, *Fuga dalla sanzione e postmodernità penalistica*, in *La giustizia contrattata*, a cura di S. MOCCIA, Napoli 1998, 115 ss.

(5) A. DI MARTINO, *La sequenza infranta*, Milano 1998, 64 ss.

(6) M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale*, Milano 2004, 263.

situazione di pericolo arrecata ad un bene giuridico di carattere pubblico-collettivo dal suo precedente comportamento. Si è, infatti, fatta strada la consapevolezza che in tali peculiari ambiti della legislazione penale — quelli che involgono interessi di natura non strettamente individuale, ma diffusi e senza vittima — ciò che più conta non è tanto la concreta irrogazione nei confronti dell'autore del reato di pene tendenzialmente non particolarmente severe, quanto, piuttosto, l'effettiva eliminazione della situazione presuntivamente pericolosa per i beni in gioco creata dalla pregressa condotta dello stesso reo (7).

Così, dopo la prima positiva esperienza testata nel laboratorio del diritto penale del lavoro, grazie alla introduzione all'interno degli artt. 19 ss. d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 di una procedura estintiva per le contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda — successivamente estesa con leggere modifiche anche alle contravvenzioni punite con la sola pena detentiva dell'arresto dall'art. 302 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — (8), il ricorso ad istituti analoghi è divenuta prassi diffusa in altri nevralgici settori del diritto penale complementare incentrati, come quello antinfortunistico, su una fitta rete di fattispecie di pericolo di natura contravvenzionale, come, ad esempio, quelli dei reati urbanistici ed edilizi; dei reati tributari; dei reati in materia di *privacy* ecc.

È dunque nel solco di questa recente tendenza politico-criminale, teleologicamente orientata a dare attuazione ai principi di *extrema ratio* e sussidiarietà del diritto penale nella loro dimensione secondaria o c.d. in concreto (9), nonché a soddisfare le pressanti istanze deflattive del carico di lavoro della giustizia penale, che si inserisce in modo coerente ed armonico il nuovo speciale meccanismo estintivo ideato con l'art. 1 comma 9, l. 22 maggio 2015, n. 68, per le figure contravvenzionali di minor disvalore presenti in materia ambientale, sulla cui disciplina è stata chiamata a pronunciarsi la Corte costituzionale con la sentenza in epigrafe.

3. Con la riforma degli eco-delitti del 2015, varata per offrire una tutela rafforzata e maggiormente effettiva ad un bene giuridico ritenuto oggi di prioritaria importanza costituzionale, il legislatore ha ritenuto utile non

(7) È opportuno sottolineare che tale logica tesa ad esaltare il valore delle condotte postfatto del reo ha fatto breccia anche nei reati contro interessi individuali procedibili a querela della persona offesa, portando il legislatore a introdurre nel 2017 nell'art. 162-ter c.p. una nuova causa estintiva del reato per condotte riparatorie del reo. In argomento G. AMARELLI, *La nuova causa estintiva per condotte riparatorie*, in *St. iuris* 2017, 1419 ss.

(8) Sull'origine, la disciplina e la *ratio* di tale causa di non punibilità sia consentito rinviare a G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro*, Napoli 2008, 15 ss.

(9) Lo sviluppo recente dell'area della non punibilità sopravvenuta e la sua coerenza con il principio di c.d. sussidiarietà secondaria è stato indagato con profondità da M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale*, cit., 238 ss.; *Id.*, *Non punibilità e idea negoziale*, in *Ind. pen.* 2001, 1035 ss.; nonché in *Id.*, *Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia*, Padova 2003, 347 ss.

limitarsi a incrementare il novero delle fattispecie incriminatrici già esistenti — affiancando alle precedenti figure contravvenzionali contenute nel c.d. codice dell'ambiente del 2006 le nuove fattispecie delittuose di evento dell'inquinamento e del disastro — (10), ma articolare il suo intervento in maniera molto più variegata (11).

Oltre a puntare sulla introduzione anche per i nuovi e più gravi reati della responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha fatto leva su diversi istituti di natura premiale. Segnatamente, per i delitti elencati nel neo-introdotta Titolo VI-bis della parte speciale dagli artt. 452-bis ss., ha previsto due distinte ipotesi circostanziali di natura diminuente, quella del ravvedimento operoso e quella della collaborazione processuale di cui all'art. 452-decies c.p. (12). Mentre per le ipotesi meno rilevanti di natura contravvenzionale contenute nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, c.d. Testo unico ambientale, che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, ha forgiato una procedura estintiva che mutua *ratio*, disciplina e natura giuridica dall'archetipo del diritto penale del lavoro.

Valutato unitariamente questo segmento premiale della riforma rivela una sua ragionevole simmetria, dal momento che il valore giuridico riconosciuto alle condotte antagoniste del reo di contenuto riparatorio varia in maniera direttamente proporzionale alla profondità dell'offesa in precedenza arrecata dal comportamento del reo e, quindi, della sua effettiva e utile emendabilità. Ed infatti per le ipotesi delittuose incentrate su macro-eventi di danno o di pericolo concreto è previsto uno sconto di pena che può arrivare fino a due terzi, oppure la mancata disposizione della confisca dei terreni; mentre per le fattispecie di natura contravvenzionale tese a punire mere condotte prodromiche rispetto all'offesa effettiva al bene tutelato e, quindi, solo astrattamente pericolose, si arriva a riconoscere il beneficio massimo della estinzione del reato (13).

Osservata in una prospettiva più ampia di tipo sistematico, questa figura di oblazione speciale ambientale di cui agli artt. 318-bis ss. t.u.a. sembra ricalcare in modo quasi pedissequo quella già impiegata nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

(10) Per una ricostruzione dei tratti salienti della riforma del 2015 v. M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, in F. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cura di), *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, II ed., Torino 2019; A. MANNA (a cura di), *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Roma 2016; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, III ed., Torino 2016; M. CATERINI, *Effettività e tecniche di tutela penale nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli 2017; G. DE SANTIS, *Il nuovo volto del diritto penale ambientale*, Roma 2017.

(11) Sulla peculiare politica criminale di segno premiale messa in campo in materia ambientale si rinvia al nostro G. AMARELLI, *La nuova disciplina dei delitti ambientali*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente*, cit., 143 ss.

(12) V. TORRE, *Ravvedimento operoso*, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte generale e speciale. Riforme 2008-2015*, Milano 2015, 1068 ss.; ID., *Ripristino dello stato dei luoghi, ivi*, 1110 ss.; A. SERENI, *Il ravvedimento operoso*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo volto*, cit., 119 ss.

(13) C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 73.

Come il suo modello di riferimento, infatti, anch'essa si incentra sulla eliminazione da parte del reo del fattore di pericolo innescato dalla sua precedente condotta entro precisi limiti temporali e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'autorità accertante l'infrazione e sul pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria comminata per l'illecito commesso.

Più precisamente, la sua struttura progressiva prevede che in caso di accertamento di una contravvenzione ambientale da parte dell'organo di vigilanza si avvii immediatamente la procedura estintiva, aprendo così una sorta di parentesi nelle indagini preliminari che restano sospese fino al suo esito (art. 318-*sexies* t.u.a.).

In particolare, lo stesso organo che riscontra il reato impartisce all'autore delle prescrizioni per annullarne gli effetti pregiudizievoli per l'ambiente entro un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario, eventualmente prorogabile in casi di particolare difficoltà per altri sei mesi. Successivamente, una volta valutata la conformità della condotta postfatto del reo alle prescrizioni impartitegli, lo ammette al pagamento della ammenda prevista per la contravvenzione in misura ridotta di un quarto entro ulteriori trenta giorni (art. 318-*ter* t.u.a.). Laddove le prescrizioni non siano state compiutamente e tempestivamente adempiute e il pubblico ministero non possa richiedere l'archiviazione ai sensi dell'art. 318-*septies* comma 2 t.u.a., il reo può essere ammesso ai sensi del successivo comma 3 della medesima disposizione alla oblazione discrezionale di cui all'art. 162-*bis* c.p., ma la somma da versare in tal caso è pari alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

4. Proprio quest'ultima tessera della articolata disciplina estintiva appena riepilogata è stata oggetto dei dubbi di legittimità costituzionale che il giudice delle leggi nella decisione in commento è stato chiamato a risolvere nell'ambito di un procedimento penale in cui l'amministratore delegato di una società non era riuscito ad adempiere tempestivamente alle prescrizioni impartitegli dall'ente accertatore per estinguere il reato di «Attività di gestione di rifiuti non autorizzata» previsto dal comma 4 dell'art. 256 cod. ambiente ed era stato, quindi, ammesso alla oblazione discrezionale *ex* art. 162-*bis* c.p. dietro il pagamento della metà della misura massima della sanzione pecuniaria da questo prevista.

Come si è anticipato in apertura, per il giudice *a quo*, l'art. 318-*septies* comma 3 t.u.a. si presenta in palese contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede nelle ipotesi di adempimento tardivo o irrituale delle prescrizioni la possibilità di essere ammessi alla oblazione comune di tipo discrezionale di cui all'art. 162-*bis* c.p. dietro il pagamento di una somma equivalente alla metà del massimo dell'ammenda prevista per il reato in contestazione, anziché ad un quarto del medesimo ammontare massimo, come invece disposto nella omologa disciplina dettata per le contravvenzioni antinfortunistiche dall'art. 24, comma 3, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

Attesa, infatti, la sostanziale analogia tra la formulazione letterale delle norme che disciplinano le due ipotesi estintive poste a confronto, non sembrerebbe sussistere alcuna plausibile giustificazione capace di fondare la differenziazione del loro trattamento in caso di oblazione *ex* art. 162-*bis* c.p.; non sarebbero in effetti ravvisabili profili di alterità oggettiva così evidenti

nella prima situazione tali da legittimare la previsione di una disciplina di maggiore rigore per i reati ambientali rispetto a quella dettata per le contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Peraltro, a sostegno della fondatezza della questione militerebbe anche un argomento sistematico.

Seguendo la *littera legis*, e considerando legittima la riduzione meno favorevole prevista dall'art. 318-*septies* t.u.a. per le contravvenzioni ambientali, si finirebbe con l'avallare una interpretazione sostanzialmente abrogatrice di tale disposizione. Ed infatti già la norma di carattere generale in materia di oblazione discrezionale a cui essa rinvia, l'art. 162-*bis* comma 3 c.p., prevede che l'oblazione non sia ammessa quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore e che per beneficiarne il reo sia tenuto al pagamento, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto penale di condanna, di una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per legge per la contravvenzione commessa.

L'unica possibilità che residuerebbe per restituire uno spazio ragionevole di applicazione a questa disposizione normativa, e per non considerarla del tutto *inutiliter data*, è allora quello di ritenere illegittimo il *quantum* da essa previsto di riduzione della sanzione pecuniaria e di sostituirlo con quello più favorevole indicato dall'art. 24 d.lgs. n. 758/1994 con una decisione "a rime obbligate".

5. Nonostante l'apparente congruenza del ragionamento prospettato dal giudice *a quo*, la Corte ha però dichiarato non fondata la questione, non ravvisando un palese contrasto della disciplina di cui all'art. 318-*septies* comma 3 t.u.a. con il principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost.

Ad avviso dei giudici del Palazzo della Consulta, infatti, l'art. 24 d.lgs. n. 758/1994 non può costituire un adeguato *tertium comparationis* per vagliare l'irragionevolezza della disciplina recata dall'art. 318-*septies* t.u.a.

In primo luogo, difetterebbe quella piena omogeneità tra le situazioni descritte dalle norme poste a confronto che rappresenta la *condicio sine qua non* per avviare un giudizio di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza ragionevolezza. Gli artt. 318-*septies* t.u.a. e 24 d.lgs. n. 758/1994 disciplinerebbero invero due tipi differenti di oblazione posti a tutela di beni giuridici decisamente eterogenei fra loro, come l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori. Questo elemento così fortemente distintivo indurrebbe a ritenere che, pur essendo sostanzialmente sovrapponibile la nuova alla precedente, non si possa però impiegare quest'ultima per valutare la irragionevolezza di un aspetto differentemente regolato nella prima.

L'evidente similitudine tra le ipotesi estintive non implica, infatti, che entrambe debbano necessariamente indicare in modo identico il *quantum* della somma da versare per poter accedere all'oblazione ai sensi dell'art. 162-*bis* c.p. La determinazione in termini differenti di tale profilo è «riconducibile a scelte discrezionali del legislatore in relazione a beni diversi con conseguente non omogeneità del *tertium comparationis* evocato»; «solo l'accertata "piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto" potrebbe

comportare l'estensione della disciplina invocata quale *tertium comparationis*» (14).

Per la giurisprudenza costituzionale e, specificamente, per la sent. n. 236/2016, «l'obiettivo del controllo sulla manifesta irragionevolezza delle scelte sanzionatorie non è alterare le opzioni discrezionali del legislatore, ma ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all'eliminazione di ingiustificabili incongruenze» (15).

Nella specie, l'aver previsto in materia ambientale una somma più elevata per l'oblazione delle contravvenzioni, rispetto a quella prevista per i reati in materia di sicurezza del lavoro, «non dà luogo a una “ingiustificabil[e] incongruenz[a]”, trattandosi, piuttosto, di una soluzione parametrata al maggior grado di intensità con cui il legislatore ha inteso modulare la tutela dell'ambiente».

In secondo luogo, la Corte non reputa rilevanti anche le doglianze relative alla supposta *interpretatio abrogans* a cui darebbe vita una simile soluzione che finirebbe con il sovrapporre del tutto l'art. 162-bis c.p. alla nuova ipotesi estintiva delle contravvenzioni ambientali di cui all'art. 318-septies t.u.a., dal momento che condizione per l'applicabilità anche di quest'ultima sarebbe la eliminazione di situazioni di pericolo riferibili al comportamento del reo e che anche in tal caso l'importo dovuto equivale alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per il reato oblabile.

Secondo la Corte costituzionale, la circostanza che una norma di settore preveda una disciplina analoga a quella generale non costituisce un indice idoneo a fondare di per sé una censura di illegittimità costituzionale per irragionevolezza. «In ogni caso il contravventore, ammesso a pagare, a titolo di oblazione, la somma comunque ridotta rispetto all'ammenda stabilita per legge, beneficia dell'estinzione del reato come trattamento premiale della condotta ripristinatoria o riparatoria tenuta dopo la commissione del fatto contestato».

6. La decisione della Consulta appare in sintonia con la tradizionale giurisprudenza costituzionale in materia di ragionevolezza e proporzionalità delle pene, contribuendo a rimarcare i ridotti spazi riservati al sindacato della stessa sulle cornici edittali e sulle altre determinazioni sanzionatorie in un sistema penale incentrato sul principio di riserva di legge *ex* art. 25, comma 2 Cost.

La dichiarazione di infondatezza della questione affrontata si inserisce nell'alveo dei giudizi seguiti in questo campo secondo lo schema triadico, vale a dire secondo uno schema che ritiene determinante ai fini di una valutazione di manifesta irragionevolezza di una disposizione sanzionatoria la previa individuazione di un adeguato *tertium comparationis*.

(14) La stessa decisione richiama, *ex plurimis*, le sentt. nn. 134/2017, 290/2010 e 431/1997 e l'ord. n. 398/2001.

(15) In argomento V. MANES, *Proporzione senza geometrie*, in questa *Rivista* 2016, 2105 ss.

Secondo questo orientamento a lungo condiviso dalla giurisprudenza costituzionale, nonostante qualche recente ed importante temperamento ravvisabile nelle sentt. nn. 236/2016 e 222/2018, la condizione imprescindibile perché possa essere sottoposto allo scrutinio della Corte costituzionale uno spazio tradizionalmente riservato al nucleo intangibile della discrezionalità politica del legislatore, qual è quello della comminatoria edittale di pena, è che la fattispecie assunta come parametro alla cui stregua vagliarne la eventuale irragionevolezza sia sostanzialmente coincidente ed omogenea con quella oggetto delle doglianze.

Tale condizione difetterebbe nell'ipotesi scrutinata in questa circostanza, essendo gli istituti posti a raffronto eterogenei sia nella parte in cui l'art. 318-bis t.u.a., a differenza dell'art. 20 d.lgs. n. 758/1994, prevede per le eco-contravvenzioni un limite di operatività di carattere 'causale' che preclude la possibilità di accedere alla procedura estintiva agli autori delle stesse che abbiano cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette; sia, soprattutto, nella individuazione dei beni giuridici tutelati.

Ed infatti, proprio quest'ultimo dato pare pacificamente legittimare la previsione di leggere differenze di disciplina tra istituti sostanzialmente coincidenti, ben potendo il legislatore ritenere necessario per tutelare adeguatamente un certo interesse introdurre regole più rigorose.

La priorità assunta dal bene ambiente nella gerarchia valoriale del nostro ordinamento giuridico, dopo un lungo periodo in cui era stato considerato meritevole di una tutela penale non particolarmente incisiva e rigorosa (16), costituisce quindi una valida spiegazione delle ragioni che possono avere indotto il legislatore a prevedere una disciplina di maggior rigore per la procedura estintiva delle eco-contravvenzioni in caso di adempimento tardivo o irrituale delle prescrizioni rispetto a quella prevista per i reati in materia di sicurezza sul lavoro.

7. Tuttavia, ad un più attento sguardo, la decisione in commento potrebbe risultare non perfettamente allineata alla giurisprudenza più recente della Corte sul medesimo argomento.

Alcuni arresti dei giudici della Consulta sembrano invero dimostrare l'irrelevanza del profilo del bene giuridico ai fini dell'apprezzamento dell'omogeneità del *tertium comparationis*.

Nella declaratoria di illegittimità costituzionale n. 68/2012 relativa alla diminuzione speciale della minore gravità di cui all'art. 311 c.p. nei casi di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 c.p., tale profilo, infatti, non è stato reputato ostativo all'accoglimento della questione sottoposta al vaglio della Corte. Si è così ritenuto possibile estendere l'attenuante speciale prevista per il *tertium comparationis*, il delitto di sequestro di

(16) Per una ricostruzione della lenta emersione dell'ambiente quale bene giuridico bisognoso e meritevole di tutela penale, nonché per una critica della tecnica legislativa sovente impiegata in questo ambito, si rinvia ai lavori citati nella nota n. 10.

persona con finalità di terrorismo o di eversione di cui all'art. 289-bis c.p., anche all'art. 630 c.p., nonostante le due fattispecie, pur coincidenti nella loro struttura, fossero poste a tutela di interessi molto diversi come il patrimonio individuale e la personalità dello Stato.

In quella sede la Consulta ha espressamente affermato che «il fondamentale elemento di differenziazione tra le due figure criminose — vale a dire la diversità del bene giuridico protetto, riflessa nei contenuti del dolo specifico — non solo non impedisce la comparazione, ma rafforza, anzi, il giudizio di violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza» (17).

Forse, allora, per conferire maggiore solidità alle sue statuizioni la Corte avrebbe potuto diffondersi meglio in questa occasione nella valutazione della eterogeneità degli interessi in gioco, specificando come nel caso in esame non fosse riscontrabile un loro rapporto di superiorità gerarchica a differenza del caso delle due fattispecie di sequestro, in cui la possibilità di ridurre la pena nei casi di minore gravità era stata prevista paradossalmente solo per l'ipotesi posta a tutela dell'interesse più rilevante. Ravvisandosi, al contrario, in tale situazione una sostanziale equivalenza tra i beni giuridici, non si poteva precludere al legislatore la possibilità di prevedere una disciplina leggermente più rigorosa per uno dei due in forza di valutazioni contingenti di opportunità politico-criminale.

Partendo da tali più definite premesse sarebbe stato più agevole sostenere che la determinazione del trattamento sanzionatorio più rigoroso da parte dell'art. 318-septies t.u.a. rispetto a quello previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 758/1994 rientra nella fisiologica discrezionalità del legislatore e non è manifestamente irragionevole a causa della visibile sproporzione rispetto alla gravità del fatto ed a quella di situazioni omologhe e, dunque, non è sindacabile da parte della Corte costituzionale.

Certo qualche minima perplessità sarebbe comunque potuta residuare, perché la previsione di un valore doppio della somma da versare per potere beneficiare dell'oblazione discrezionale in questo particolare campo di materia nei casi di adempimento tardivo o irrituale delle prescrizioni potrebbe rendere meno appetibile la sua richiesta a differenza di quanto avviene nel diritto penale del lavoro. Soprattutto se si tiene conto che molte delle contravvenzioni ambientali impongono l'adozione di misure particolarmente onerose per il contravventore e di più difficile attuazione rispetto a quelle in materia antinfortunistica. Aggiungendo a queste la più elevata somma indicata dall'art. 318-septies t.u.a. si finisce irragionevolmente con il rendere tale oblazione speciale di più difficile fruizione per il reo rispetto a quella prevista dall'art. 24 d.lgs. n. 758/1994 e, quindi, più faticosamente attuabile la tutela *ex post* del bene ambiente per la quale è stata concepita.

Va infine rilevato come un'eventuale pronuncia di accoglimento non avrebbe incontrato difficoltà nel trovare nell'ordinamento le c.d. rime obbligate, o anche gli equivalenti funzionali che la Corte da ultimo ha indivi-

(17) La sentenza, con una nota di T. GRIECO, è consultabile in *www.penalecon-temporaneo.it* 23 marzo 2012.

duato (18) nella sent. n. 40/2019 relativa al minimo edittale di pena per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti c.d. pesanti di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990 e, ancor più decisamente, nella di poco precedente sent. n. 222/2018 inerente all'art. 216 l. fall., vale a dire i "precisi punti di riferimento" e le soluzioni "già esistenti" nel sistema legislativo.

Nella vicenda in esame, infatti, una decisione di segno contrario rispetto a quella adottata non solo avrebbe trovato un riferimento molto preciso nell'ordinamento, ma addirittura una vera e propria rima obbligata, essendo rinvenibile la misura sanzionatoria legittima per l'ipotesi presa in considerazione in una norma che disciplina una situazione sostanzialmente identica, quale l'art. 24 d.lgs. n. 758/1994.

Un simile scenario, però, era davvero poco plausibile.

La decisione della Corte, a ben vedere, risulta condivisibile perché, nonostante gli eventuali risvolti problematici poc'anzi descritti, non ha riguardato uno di quei casi di manifesta irragionevolezza che, soli, legittimano il suo potere di sindacare le scelte sanzionatorie del legislatore.

GIUSEPPE AMARELLI

(18) R. BARTOLI, *Dalle 'rime obbligate' alla discrezionalità: consacrata la svolta*, in questa *Rivista* 2019, 2573 ss.; P. INSOLERA, *Discrezionalità legislativa in materia penale-sanzionatoria ed effettività della tutela dei diritti fondamentali*, in *Ind. pen.* 2019, 93 ss.; G. RUGGIERO, *La proporzionalità nel diritto penale*, Napoli 2018, 133 ss.